

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 1984

Presidenza del Vice Presidente GOZZINI

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno» (525)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	4, 5
DI LEMBO (DC), relatore alla Commissione ...	2, 5
FILETTI (MSI-DN) .....	3
LIPARI (DC) .....	3
PINTO Michele (DC) .....	3

«Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari» (814), approvato dalla Camera dei deputati, d'iniziativa dei deputati Piredda ed altri

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE .....	Pag. 6, 7, 8
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia .....	8
FILETTI (MSI-DN) .....	7
PINTO Michele (DC) .....	8
VASSALLI (PSI), relatore alla Commissione ....	6, 8

*I lavori hanno inizio alle ore 10,15*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

##### **«Norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno» (525)**

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme per il funzionamento della Corte di appello di Salerno».

Prego il relatore, senatore Di Lembo, di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, dobbiamo approvare alcune norme che consentano il funzionamento della Corte di appello di Salerno; questa Corte, come tutti ricordano, è stata istituita con la legge del 18 gennaio del 1983, n. 11, che all'articolo 1, secondo comma, conteneva espressamente la disposizione in base alla quale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge sulla *Gazzetta Ufficiale*, un decreto del Presidente della Repubblica avrebbe dovuto provvedere alle variazioni della tabella B allegata alla legge del 22 dicembre 1953, n. 884.

Sappiamo che nelle Corti di appello ci sono due magistrati a livello di presidente di cassazione, uno con funzione di Primo Presidente, l'altro con funzione di Procuratore generale; però, per la modifica della tabella che prevede il numero dei presidenti di cassazione vi è una riserva di legge, ed è quindi impossibile provvedere con un atto amministrativo ad elevare il numero di posti ed è perciò a questo scopo necessaria una legge. Questo disegno di legge mira proprio a questo, ad ampliare di due posti la tabella allegata alla legge del 22 dicembre 1953.

Per la Corte di appello di Salerno è già stato nel frattempo compiuto un altro passo, perchè con un decreto del Presidente della Repubblica si è stabilito che entro 6 mesi il Ministro di grazia e giustizia avrebbe con un proprio decreto deciso la data dell'inizio del funzionamento della Corte stessa; la data stabilita è quindi quella del 3 agosto del 1983, però dal 3 agosto a tutt'oggi la struttura della Corte di appello di Salerno non è stata istituita nei termini previsti dalla legge, perchè, come ho già detto, è necessario modificare la tabella allegata alla legge n. 884 del 1983 più volte citata.

Questo disegno di legge contiene all'articolo 2 una norma transitoria che prevede l'elezione del consiglio giudiziario della Corte di appello di Salerno per la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. La stessa norma transitoria prevede anche però che le successive elezioni avverranno alla scadenza normale, e cioè nell'aprile del 1985, dato che i consigli giudiziari si rinnovano biennialmente in aprile. Fino all'entrata in vigore del nuovo consiglio, continuerà a provvedere il consiglio giudiziario della Corte di appello di Napoli.

All'articolo 3 è prevista la copertura finanziaria, soprattutto per far fronte al maggior onere derivante dalle differenze di stipendio e di indennità per i due magistrati che avranno le funzioni di Primo Presidente e di Procuratore generale della Corte d'appello.

L'articolo 4 stabilisce - e non poteva essere diversamente - l'urgenza dell'entrata in vigore della legge, prevedendo che la stessa entri in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Credo che anche questa norma debba essere approvata, in quanto il funzionamento della Corte di appello di Salerno dovrebbe aver avuto inizio nell'agosto del 1983. Non so se la stessa continua a funzionare come Sezione; dato che ormai è una Corte di appello autonoma, ritengo necessario che vi sia la possibilità di nominare sia il primo presidente che il procuratore generale, e questa legge non stabilisce altro che questo.

**PRESIDENTE.** Ringrazio il senatore Di Lembo per la sua esposizione, e dichiaro aperta la discussione generale.

**FILETTI.** Ritengo che questo disegno di legge sia assolutamente indispensabile e necessario al funzionamento della Corte di appello di Salerno, di cui abbiamo costituito le fondazioni, e di cui questo disegno di legge costituirà l'arredamento, in quanto non fa altro che prevedere la dotazione organica, le variazioni delle relative tabelle, l'elezione del consiglio giudiziario, la norma transitoria relativa al consiglio giudiziario in attesa della sua elezione e l'onere finanziario.

Sono questi i punti previsti dal disegno di legge cui mi pare che non si possa non aderire, e pertanto esprimo il voto favorevole per conto della mia parte politica.

**LIPARI.** Esprimo anch'io parere favorevole a questo disegno di legge che colma una lacuna della precedente disposizione legislativa che ha costituito la Corte d'appello di Salerno. Mi domando solo - e su questo vorrei avere l'opinione del Governo - se sia il caso di conservare il terzo comma dell'articolo 2 che affida - fino all'entrata in vigore del consiglio giudiziario - le attribuzioni al consiglio giudiziario di un'altra Corte di appello. Potrebbero esserci a questo riguardo dei conflitti di legittimità, in quanto l'autonomia dell'organo giudiziario lascerebbe al potere di un altro organo giudiziario talune funzioni; dato che la lacuna è nella realtà e finora le cose sono andate in questo modo, mi domando se non ci si potrebbe fermare al secondo comma dell'articolo 2 dicendo che al rinnovo del consiglio giudiziario si provvederà contestualmente a quello degli altri consigli. Si individuerebbe in questo modo una lacuna, ma senza determinare possibili profili di legittimità; mi domando infatti se rispetto ad un provvedimento di questo consiglio giudiziario nei confronti di un soggetto, non si potrebbero sollevare dei problemi di legittimità da parte dell'interessato.

**PINTO Michele.** Signor Presidente, vorrei anch'io esprimere il voto favorevole e il pieno consenso al disegno di legge, facendo mie le motivazioni espresse dai colleghi senatori che mi hanno preceduto; vorrei cogliere l'occasione per illustrare un emendamento interpretativo: nel momento in cui vengono costituiti i posti di Primo Presidente e di Procuratore generale della Corte d'appello devono essere soppressi i posti di presidente della

sezione distaccata e avvocato generale presso la sezione stessa. Credo che questo sia opportuno per evitare eventuali complicazioni.

Quanto al rilievo del collega Lipari sull'articolo 2, credo che la sua interpretazione sia puntuale ma che nei fatti non si determinerà alcun inconveniente visto che è brevissimo il termine entro il quale è prevista l'elezione del consiglio giudiziario (30 giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*). L'ultimo comma dell'articolo 2 fa riferimento a una circostanza eccezionale e cioè che nei suddetti trenta giorni di *vacatio*, ove dovesse sorgere una esigenza particolare non altrimenti risolvibile senza l'acquisizione del parere del consiglio giudiziario, detto parere sarà espresso dal Consiglio giudiziario presso la Corte di appello di Napoli, che, fino ad ora, ha già svolto questo compito. Per questo motivo, ritengo che il terzo comma dell'articolo 2 possa rimanere invariato.

**PRESIDENTE.** Esprimo anch'io il mio consenso al contenuto del disegno di legge n. 525 riguardante norme per il funzionamento della Corte d'appello di Salerno, poichè con esso si dà modo di far funzionare questa Corte d'appello istituita con legge n. 11 del 18 gennaio 1983.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.** Il Governo è favorevole a questo disegno di legge che rappresenta il necessario completamento della legge che ha istituito la Corte d'appello di Salerno in sostituzione della sezione distaccata dalla Corte d'appello di Napoli.

Per quanto attiene alle osservazioni del professor Lipari, ritengo che, proprio perchè c'è bisogno di questo completamento perchè si abbia una Corte d'appello funzionante (anche se funziona già di fatto, il funzionamento può dirsi perfetto nel momento in cui questa legge viene applicata con tutte le conseguenze note), fino all'entrata in vigore della presente legge il Governo ha pensato di affidare questo compito alla Corte d'appello da cui dipende attualmente, visto che quella di Salerno è una sezione distaccata della Corte d'appello di Napoli. Mi pare che sotto questo profilo si possa trovare una giustificazione alle giuste osservazioni del professor Lipari.

Ringrazio la Commissione e il relatore, alla cui relazione sento di aderire totalmente, e invito la Commissione stessa ad approvare il disegno di legge nel più breve tempo possibile.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame ed alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

#### Art. 1.

Sono istituiti i posti di presidente della Corte d'appello di Salerno e di procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella B allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, e della tabella Bannessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni.

A questo articolo è stato presentato un emendamento aggiuntivo del senatore Pinto Michele che tende ad aggiungere, alla fine del primo comma, le seguenti parole: «Sono soppressi conseguentemente i posti di presidente della sezione distaccata e di avvocato generale della Repubblica presso la sezione medesima».

DI LEMBO, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Esprimo anch'io parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Pinto Michele.

**È approvato.**

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 1 che, nel testo emendato, risulta così formulato:

#### Art. 1.

Sono istituiti i posti di presidente della Corte di appello di Salerno e di procuratore generale della Repubblica presso la Corte medesima. Sono soppressi conseguentemente i posti di presidente della sezione distaccata e di avvocato generale della Repubblica presso la sezione medesima.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, si provvederà, con decreto del Presidente della Repubblica, alle variazioni della tabella *B* allegata alla legge 22 dicembre 1973, n. 884, e successive modificazioni, e della tabella *B* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive modificazioni.

**È approvato.**

#### Art. 2.

L'elezione del consiglio giudiziario del distretto della Corte d'appello di Salerno ha luogo la prima domenica successiva al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge.

Al rinnovo del consiglio giudiziario di cui al comma precedente si procede contestualmente a quello degli altri consigli giudiziari previsto dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 1967, n. 214.

Sino all'entrata in funzione del consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Salerno, le relative attribuzioni sono esercitate dal consiglio giudiziario presso la Corte d'appello di Napoli.

**È approvato.**

## Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 76 milioni in ragione di anno, si provvede a carico del capitolo n. 1500 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1984 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

**È approvato.**

## Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**È approvato.**

Metto ai voti il disegno di legge, nel testo modificato, nel suo complesso.

**È approvato.**

**«Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari» (814)**,  
d'iniziativa dei deputati Piredda e Contu; Ferrarini; Berselli ed altri, approvato dalla  
Camera dei deputati  
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari», d'iniziativa dei deputati Piredda e Contu; Ferrarini; Berselli ed altri, già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Vassalli di riferire alle Commissione sul disegno di legge.

VASSALLI, *relatore alla Commissione*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge viene dalla Camera dei deputati che lo ha approvato in sede legislativa e anche in quel caso, per particolari ragioni d'urgenza, la relazione è stata svolta dal Presidente della Commissione giustizia. Alla Camera dei deputati l'accordo è stato generale e si sollecita perchè questo disegno di legge possa diventare legge appena possibile, se il Senato sarà di questo avviso.

Il disegno di legge intitolato «Norme in materia di età per il collocamento a riposo dei pretori onorari», si riferisce ad una situazione del tutto anomala. Con le leggi n. 217 del 1974 e n. 516 del 1977 si è venuta a creare una categoria di pretori onorari remunerati e stabilizzati. Ne facevano parte persone che non erano autorizzate ad esercitare la professione forense e per le quali la legge 4 agosto 1977, n. 516 stabiliva una remunerazione (che del resto era già prevista da una legge del 1948) che dava come presupposti l'esercizio delle funzioni di reggente per quindici anni anche se non consecutivi e in sedi diverse; e, appunto, questo non esercizio della professione forense nè altra attività retribuita.

Nel quadro generale dei vice pretori onorari si è venuta ad inserire questa speciale categoria la cui caratteristica, che dà luogo alla proposta in esame, è che, sempre nella citata legge 4 agosto 1977, n. 516, è detto che i predetti magistrati onorari conservano tale *status* per incarico a tempo indeterminato fino al sessantacinquesimo anno di età. Il Consiglio superiore della magistratura può revocare l'incarico con provvedimento motivato.

È su questo limite di età per la conservazione dello *status* dei vice pretori della categoria che verte appunto la proposta legislativa che stiamo esaminando.

Si è infatti rilevato che per i magistrati ordinari il limite di età è quello del settantesimo anno mentre per gli altri vice pretori onorari (famosa e controversa categoria che svolge un grandissimo ruolo nell'esercizio delle funzioni giudiziarie nelle attuali contingenze) il Consiglio superiore della magistratura ha sempre stabilito con propria delibera che dovessero rimanere in ufficio sino al settantesimo anno di età.

In questo modo, si dice, si è creata questa strana categoria intermedia di vice pretori (tra quella dei vice pretori onorari, che sia pur non retribuiti e senza questa stabilizzazione d'incarico vanno a riposo a settanta anni, e quella dei magistrati ordinari, che vanno anch'essi a riposo a settanta anni) che pur svolgendo le stesse identiche funzioni delle altre cessano dal proprio incarico a sessantacinque anzichè settanta anni.

Bisognerebbe quindi modificare quel comma della legge n. 516 del 1977 che stabilisce i sessantacinque anni di età. Da questa ragione di uguaglianza, di equiparazione, del rispetto dei criteri di razionalità e di funzionalità (perchè tutti gli altri magistrati svolgono le loro funzioni fino a settanta anni) nasce questa proposta.

Essa si concreta in un articolo unico, di cui do lettura:

«I vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, conservano l'incarico loro affidato e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età, salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura».

Su questo disegno di legge abbiamo già avuto in precedenza il parere favorevole della 1<sup>a</sup> Commissione permanente e stamane è arrivato quello della Commissione bilancio, anch'esso favorevole.

Quindi, secondo me, vi sono tutte le condizioni perchè si possa, in conformità a quanto deciso all'unanimità in sede legislativa dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, deliberare in senso favorevole sul disegno di legge n. 814.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FILETTI. Il disegno di legge al nostro esame è la risultante di un testo unificato relativo a tre proposte di legge, presentate alla Camera dei deputati, tra cui una proveniente dalla mia parte politica.

Non ripeterò certamente quanto è stato egregiamente esposto dal presidente Vassalli in ordine alla *ratio* del disegno di legge al nostro esame. Si tratta soltanto di ricostituire una *par condicio* per soggetti che esercitano determinate funzioni, sia pure come giudici onorari, rispetto a quelli ordinari. Se questo è il motivo che viene posto a base del disegno di legge, mi

sembra che non si possa non esprimere parere favorevole in ordine ad esso.

PINTO Michele. A nome del Gruppo della Democrazia cristiana, esprimo parere favorevole sul disegno di legge n. 814.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

VASSALLI, *relatore alla Commissione*. Uditi i pareri favorevoli degli oratori intervenuti, insisto per l'approvazione di questo disegno di legge.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Condivido pienamente quanto detto dai senatori che sono intervenuti e chiedo, a nome del Governo che il disegno di legge n. 814 venga approvato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame ed alla votazione dell'articolo unico, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

«I vice pretori onorari di cui alle leggi 18 maggio 1974, n. 217, e 4 agosto 1977, n. 516, conservano l'incarico loro affidato e il relativo trattamento economico fino al compimento del settantesimo anno di età, salvo revoca disposta con provvedimento motivato dal Consiglio superiore della magistratura».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico.

**È approvato.**

*I lavori terminano alle ore 12,40.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOCT. ETTORE LAURENZANO